

DELIBERAZIONE 14 marzo 2005, n. 399

Parco Nazionale delle “Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna”. Adozione del Piano del Parco da parte della Regione Toscana ai sensi dell’ art. 12, 3 comma, Legge 6/12/1991 n. 394.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 14.12.1990 che istituisce il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, di seguito denominato semplicemente “Parco”;

Visto il D.P.R. del 12 luglio 1993 “Istituzione dell’Ente Parco delle Foreste Casentinesi”;

Considerato che la procedura di approvazione del piano del parco, stabilita dall’art. 12 della sopracitata L. 394/91, prevede che le regioni territorialmente interessate adottino il piano che, successivamente, verrà depositato presso i comuni per cui chiunque potrà prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni che saranno oggetto di parere da parte del Parco prima che lo stesso piano, controdedotto, sia di nuovo inviato alle regioni per la definitiva approvazione;

Preso atto della delibera n.66 del 19.1 2.2002 con la quale il Consiglio Direttivo del Parco ha approvato il Piano del Parco, così come previsto dall’art. 12 della sopracitata L.394/91;

Preso atto, inoltre, della delibera n. 6 del 9.12.02 con la quale la Comunità del Parco esprime il proprio parere favorevole sul Piano medesimo;

Considerato che, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 3.9.96 n° 76, è stata convocata, per il giorno 30.5.2003, una Conferenza dei Servizi Interna a cui hanno partecipato i vari dirigenti, o loro delegati, delle strutture regionali interessate; strutture a cui era stata precedentemente messa a disposizione la documentazione attinente il Piano;

Considerato che tale Conferenza dei Servizi Interna era finalizzata alla verifica della conformità del Piano agli strumenti di programmazione e pianificazione regionali;

Preso atto che gli esiti della Conferenza dei Servizi Interna sono riassunti nel verbale conclusivo conservato presso il Settore “Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali”;

Visto il parere favorevole, con le proposte di modifica, sulle previsioni del Piano espresso dalla Consulta Tecnica Regionale per le Aree Protette e la Biodiversità nella seduta del 19 dicembre 2004;

Considerato che, ai sensi del 3° comma dell’art. 12 della citata legge 394/91, il Piano deve essere adottato di concerto dalle Regioni territorialmente interessate Emilia-Romagna e Toscana;

Preso atto degli incontri con le strutture competenti della Regione Emilia Romagna ai fini della condivisione delle istruttorie svolte autonomamente dalle due Regioni;

Verificato che il Piano è sostanzialmente coerente con gli strumenti di programmazione e pianificazione delle due Regioni e che tuttavia le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) per la materia forestale discordano, in maniera modesta, dalle vigenti normative regionali;

Evidenziata la necessità di conformare le previsioni del Piano alle disposizioni in vigore nelle due Regioni interessate;

Considerato che le proposte di modifiche e di integrazione della normativa di attuazione del Piano, contenute nell’Allegato “A” della presente delibera, sono state inviate, congiuntamente dagli Assessori all’Ambiente delle due Regioni, al Commissario straordinario del Parco con nota n° prot. AMB/PRN-rer/04/56690 del 15.7.2004;

Preso atto del parere favorevole del Commissario straordinario del Parco, espresso in data 9 agosto 2004 in merito alle proposte di modifica e di integrazione;

Vista la deliberazione della Comunità del parco n. 7 del 25.10.2004 con la quale si esprime parere favorevole in merito alle modifiche proposte congiuntamente dalle due Regioni;

Constatato che l’adeguamento delle sopracitate Norme Tecniche di Attuazione alla normativa vigente in materia forestale nelle due Regioni è stato definito e riportato nell’elaborato allegato “A” denominato “Proposte di modifica e di integrazione alle N.T.A.”, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

Visti gli elaborati tecnici, normativi e cartografici, allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante così come modificati dal sopra citato allegato “A”;

Preso atto della deliberazione della Giunta Regionale della Emilia-Romagna n° 280/2005, con cui è stato adottato il piano del parco relativamente alla zona territoriale di competenza della regione Emilia-Romagna;

Verificati gli elementi di conformità del Piano del Parco con le disposizioni e zonizzazioni del P.I.T. così come recepite ed attuate dai P.T.C.P. di Arezzo e di Firenze;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di adottare, per le motivazioni riportate in premessa, il Piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, con le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione indicate nell'Allegato "A" alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di allegare al presente provvedimento i seguenti elaborati che compongono il Piano del Parco per formarne parte integrante e sostanziale:

- Relazione Generale ed allegato 1;
- Allegati alla Relazione Generale numerati da 2 a 13;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Regolamento del Parco;
- Carta della Zonizzazione di Piano (14 tavole in scala 1:10.000 numerate come: I, II, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XIX, XX);

3. di trasmettere copia della presente delibera e relativi allegati alla Regione Emilia Romagna e all'Ente Parco per gli adempimenti di competenza;

4. di dare atto che la relazione di incidenza, ai sensi della L.R. n. 56 del 6/4/2000, sarà predisposta dall'Ente Parco sul piano controdedotto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 e prima della definitiva contestuale approvazione d'intesa da parte delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana;

5. di pubblicare integralmente il presente atto ed il suo allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

6. di disporre il deposito presso le sedi dei Comuni e delle Comunità Montane della Regione Toscana territorialmente interessate per 40 giorni ai sensi dell'articolo 12, comma 4 della L. n.394/91.

Segreteria della Giunta
IL Direttore Generale
Valerio Pelini

SEGUE ALLEGATO

Oggetto: piano del Parco nazionale Foreste Casentinesi - N.T.A.Proposta di modifica:

il comma 7 dell'art. 3 è così sostituito:

"Nel caso dei piani di gestione forestale o piani di taglio, predisposti ai sensi della normativa regionale vigente in materia forestale, gli stessi sono autorizzati attraverso il rilascio del relativo nulla-osta.

I singoli interventi attuativi previsti nei sopra citati piani non saranno soggetti ad ulteriori autorizzazioni da parte dell'Ente Parco.

Data la vastità territoriale e la complessità tipologica dei soprassuoli e considerato che i piani di gestione o dei tagli presuppongono comunque una valutazione degli aspetti ecologici e delle caratteristiche ambientali delle fitocenosi forestali questi possono prevedere interventi in deroga al piano del Parco".

2) aggiungere alla lett. a) comma 2 dell'art. 15, dopo la parola idrogeologico **"o fitosanitari"**

aggiungere al comma 1 dell'art. 34 dopo la parola decennale i termini **"o quindicennale"**

aggiungere al comma 1 dell'art. 34 dopo la parola naturale il seguente periodo:

"Nelle more dell'approvazione del nuovo piano potranno essere effettuati gli interventi già previsti dal piano scaduto ma non realizzati. In tal caso gli interventi potranno essere effettuati previo svolgimento del normale iter autorizzatorio".

aggiungere al comma 1 dell'art. 35, dopo la parola interventi **"non previsti dai piani in corso di validità"**

sostituire il comma 2 dell'art. 35 con il seguente:

"I diradamenti nelle formazioni o nei gruppi colturali dovranno essere di tipo "dal basso" e "misto". L'intensità sarà determinata caso per caso con criteri colturali".

aggiungere al comma 3 dell'art. 35, dopo la parola genere **"o per motivi di difesa idrogeologica"**.

Al comma 5 dell'art. 35 eliminare il periodo **"e su richiesta del Parco, dovrà essere oggetto di uno specifico e dettagliato progetto di intervento"**

al comma 4 dell'art. 35 aggiungere dopo la parola stazione il seguente periodo:

"In deroga al principio suddetto si prevede la possibilità di adottare, nelle aree monumentali e su piccole superfici, trattamenti selvicolturali diversi ove, per motivi storico-paesaggistici o per condizioni stazionali è opportuna la conservazione dell'abete bianco".

al comma 1 dell'art. 36 dopo i termini "non risulti sufficiente" aggiungere il seguente periodo:

"La durata del periodo di rinnovazione e l'estensione delle tagliate saranno determinate dall'Ente Parco, caso per caso con criteri culturali in considerazione delle caratteristiche stazionali" .

al comma 1 dell'art. 36 sostituire i termini "800mq" con **"1500mq"**

al comma 3 dell'art. 36 eliminare il periodo compreso fra le parole **"Le interruzioni"** e **"non contigui"** comprese.

al comma 6 dell'art. 36 eliminare la parola **"localmente"** e **"con intensità moderata ed effettuati solo quando le piante siano tra di loro ben differenziate"**.

al comma 7 dell'art. 36 sostituire i termini "80 anni" con **"60 anni"** e "30 anni" con **"15 anni"**

al comma 11 dell'art. 36 sostituire i termini "30 anni" con **"12 anni"**

al comma 3 dell'art. 37 sostituire "120 anni" con **"100 anni"** e "30 anni" con **"20 anni"**

al comma 8 dell'art. 37 sostituire i termini "800mq" con **"1500 mq"**

al comma 4 dell'art. 38 sostituire il termine "2ha" con **"4ha"**

al comma 4 dell' art. 38 eliminare il periodo successivo alla parola "l'anno"

al comma 5 dell'art.38 aggiungere dopo il termine "100 q.li":

"e comunque non superiori a 1000 mq"

22) al comma 6 dell'art. 38 eliminare il periodo seguente alla parola "dislivello" .